

REGOLAMENTO (UE) N. 231/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**dell'11 marzo 2014****che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Nella comunicazione del 29 giugno 2011 intitolata «Un bilancio per la strategia Europa 2020», la Commissione fissa il quadro relativo agli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna, compreso lo strumento di assistenza preadesione (IPA II).
- (2) Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾ ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013, e al fine di rendere più efficace l'azione esterna dell'Unione, è opportuno mantenere per il periodo dal 2014 al 2020 un quadro di programmazione e fornitura dell'assistenza esterna. È opportuno continuare a sostenere la politica di allargamento dell'Unione tramite uno strumento specifico per il finanziamento dell'azione esterna. È pertanto opportuno istituire l'IPA II.
- (3) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TEU) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, può domandare di diventare membro dell'Unione. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione può diventare membro solo allorché abbia confermato di rispettare i criteri di adesione stabiliti

al Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 (i «criteri di Copenaghen») e purché l'adesione non superi la capacità dell'Unione di integrare il nuovo membro. Tali criteri riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, il rispetto dei diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di acquisire i diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, inclusa l'adesione agli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

- (4) La strategia di allargamento, fondata su consolidamento, condizionalità e comunicazione, combinata con la capacità dell'Unione di integrare nuovi membri, continua a rappresentare la base di un rinnovato consenso sull'allargamento. Il processo di adesione si fonda su criteri oggettivi e sull'applicazione del principio della parità di trattamento di tutti i paesi richiedenti, ciascuno dei quali è valutato in base ai propri meriti. I progressi verso l'adesione dipendono dal rispetto dei valori dell'Unione da parte di ciascun richiedente e dalla capacità di ciascun richiedente di realizzare le riforme necessarie per allineare i suoi sistemi politico, istituzionale, giuridico, amministrativo ed economico alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione.
- (5) Il processo di allargamento consolida la pace, la democrazia e la stabilità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Il potere di trasformazione del processo di allargamento genera riforme politiche ed economiche di vasta portata nei paesi dell'allargamento, il che giova anche all'Unione nel suo insieme.
- (6) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all'Islanda, al Montenegro, all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, alla Turchia e alla Serbia. Ha confermato la prospettiva europea dei Balcani occidentali. Fatte salve le posizioni riguardo allo status o eventuali decisioni future che il Consiglio europeo o il Consiglio dovranno adottare, coloro che godono di una tale prospettiva europea ma a cui non è stato concesso lo status di paese candidato possono essere considerati candidati potenziali ai soli fini del presente regolamento. È opportuno concedere assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento a tutti i beneficiari elencati nell'allegato I.
- (7) L'assistenza nell'ambito del presente regolamento dovrebbe essere erogata in conformità al quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, e tenuto conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi

⁽¹⁾ GU C 11 del 15.1.2013, pag. 77.

⁽²⁾ GU C 391 del 18.12.2012, pag. 110.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2013 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 marzo 2014.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82).

- comprese nel pacchetto annuale della Commissione sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. L'assistenza dovrebbe altresì essere fornita nel rispetto degli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I e conformemente ai partenariati europei e di adesione. È opportuno che l'assistenza sia imperniata principalmente su un numero selezionato di settori che aiuteranno i beneficiari elencati nell'allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo stato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l'inclusione sociale e la non discriminazione. L'assistenza dovrebbe continuare a sostenere gli sforzi da essi prodigati per avanzare nella cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera nonché nello sviluppo territoriale, anche mediante l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre favorire il loro sviluppo economico e sociale e sottendere un programma di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, con particolare attenzione per le piccole e medie imprese, al fine di realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva («strategia Europa 2020») nonché l'allineamento progressivo ai criteri di Copenaghen. È opportuno rafforzare la coerenza tra l'assistenza finanziaria e i progressi complessivi compiuti nell'attuazione della strategia di preadesione.
- (8) Al fine di tener conto delle modifiche del quadro della politica di allargamento o di sviluppi significativi nei beneficiari elencati nell'allegato I, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con riguardo all'adattamento e all'aggiornamento delle priorità tematiche di assistenza indicate nell'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (9) Il potenziamento dello stato di diritto, compresa la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, e il buon governo, compresa la riforma della pubblica amministrazione, restano sfide chiave nella maggior parte dei beneficiari elencati nell'allegato I e sono essenziali perché tali beneficiari si avvicinino all'Unione e successivamente assumano pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, l'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento dovrebbe affrontare quanto prima i requisiti posti nei confronti dei beneficiari elencati nell'allegato I.
- (10) I beneficiari elencati nell'allegato I devono essere meglio preparati ad affrontare le sfide globali, quali lo sviluppo sostenibile e i cambiamenti climatici, e allinearsi agli sforzi dell'Unione per affrontare tali problematiche. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento dovrebbe inoltre contribuire a realizzare l'obiettivo di aumentare fino almeno al 20 % la quota del bilancio dell'Unione destinata al clima.
- (11) L'Unione dovrebbe altresì fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio di tutti i beneficiari elencati nell'allegato I sulla base dell'esperienza dei suoi Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe essere imperniata, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri nel processo di riforma.
- (12) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la conformità, la coerenza e la complementarità della loro assistenza, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di assistenza. È inoltre opportuno prendere le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche, il coordinamento e la complementarità con altri donatori. Il ruolo della società civile dovrebbe essere rafforzato sia nell'ambito dei programmi attuati tramite enti governativi sia nella sua qualità di beneficiaria diretta dell'assistenza dell'Unione.
- (13) Le priorità d'azione per conseguire gli obiettivi nei pertinenti settori che riceveranno sostegno in virtù del presente regolamento dovrebbero essere definite in documenti di strategia indicativi elaborati dalla Commissione per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2020 in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I, sulla scorta delle rispettive esigenze specifiche e del programma di allargamento, in linea con gli obiettivi generali e specifici stabiliti dal presente regolamento e tenendo debito conto delle pertinenti strategie nazionali. I documenti di strategia dovrebbero anche individuare i settori da sostenere attraverso l'assistenza e, fatte salve le prerogative del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero stabilire le assegnazioni indicative dei fondi dell'Unione per settore, ripartite per anno, ivi compresa una stima della spesa relativa al clima. Dovrebbe essere integrata la flessibilità sufficiente per rispondere all'emergere di nuove esigenze e fornire incentivi per migliorare il rendimento. I documenti di strategia dovrebbero garantire coerenza e concordanza con l'impegno dei beneficiari elencati nell'allegato I risultante dai rispettivi bilanci nazionali e tener conto del sostegno fornito da altri donatori. Per tener conto degli sviluppi interni ed esterni, i documenti di strategia dovrebbero essere oggetto di un riesame e opportunamente riveduti.
- (14) È nell'interesse dell'Unione assistere i beneficiari elencati nell'allegato I nell'impegno di riforma in vista dell'adesione all'Unione. L'assistenza dovrebbe essere gestita ponendo un forte accento sui risultati e offrendo incentivi a chi dimostra il proprio impegno a favore delle riforme attraverso un'efficiente attuazione dell'assistenza preadesione e progressi verso il soddisfacimento dei criteri di adesione.

(15) L'assistenza dovrebbe continuare ad avvalersi delle strutture e degli strumenti che hanno dimostrato il loro valore nel processo di preadesione. Il passaggio dalla gestione diretta dei fondi preadesione da parte della Commissione alla gestione indiretta dei beneficiari elencati nell'allegato I dovrebbe essere progressivo e corrispondente alle capacità rispettive di tali beneficiari. In conformità del principio della democrazia partecipativa, la Commissione dovrebbe incoraggiare il controllo parlamentare, nei beneficiari elencati nell'allegato I, dell'assistenza ad essi fornita.

(16) Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze riguardano i documenti di strategia, i documenti di programmazione e le norme specifiche che stabiliscono tali condizioni uniformi e dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. Data la loro natura, soprattutto di orientamento politico, e la loro incidenza finanziaria, in linea di principio questi atti di esecuzione dovrebbero essere adottati secondo la procedura d'esame, fatta eccezione nel caso di misure aventi una portata finanziaria limitata. All'atto di stabilire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, è opportuno tener conto degli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza preadesione passata. Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.

(17) È opportuno che il comitato istituito a norma del presente regolamento sia competente per gli atti giuridici e gli impegni ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006, nonché per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio ⁽²⁾.

(18) Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria, per il periodo di applicazione, che deve costituire l'importo privilegiato di riferimento, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, per il Parlamento europeo e il Consiglio ⁽³⁾, nel corso della procedura annuale di bilancio.

(19) È opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili con la massima efficienza, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per l'azione

esterna, nonché la creazione di sinergie tra IPA II, gli altri strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e le altre politiche dell'Unione. Ciò dovrebbe inoltre tradursi in un potenziamento reciproco dei programmi previsti da tali strumenti per il finanziamento dell'azione esterna.

(20) Norme comuni e procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna sono definiti nel regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

(21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere meglio conseguito a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TFUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(22) È opportuno assicurare una transizione regolare e senza interruzioni tra lo strumento per l'assistenza pre-adesione (IPA), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1085/2006 e l'IPA II e allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽⁵⁾. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO::

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obiettivo generale

Lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) per il periodo dal 2014 al 2020 sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I nell'adozione e nell'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari si conformino ai valori dell'Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione in vista dell'adesione all'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 389/2006 del Consiglio, del 27 febbraio 2006, che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e che modifica il regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'agenzia europea per la ricostruzione (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).

⁽³⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce norme comuni e procedure per l'attuazione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna (cfr. pagina 95 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

Tramite tale sostegno l'IPA II contribuisce alla stabilità, sicurezza e prosperità dei beneficiari elencati nell'allegato I.

Articolo 2

Obiettivi specifici

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue il raggiungimento degli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascuno dei beneficiari elencati nell'allegato I e il rispettivo programma di allargamento:

a) sostegno alle riforme politiche, tramite, tra l'altro:

- i) il rafforzamento della democrazia e delle sue istituzioni, inclusa una magistratura indipendente ed efficiente, e dello stato di diritto, compresa la sua attuazione;
- ii) la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, un maggior rispetto dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, la promozione della parità di genere, non discriminazione, e tolleranza, nonché della libertà dei mezzi di comunicazione e il rispetto della diversità culturale;
- iii) la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato;
- iv) la promozione della riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia;
- v) la lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;
- vi) il rafforzamento della pubblica amministrazione e del buon governo a tutti i livelli;
- vii) misure di sviluppo di capacità volte a migliorare l'applicazione della legge, la gestione delle frontiere e l'attuazione della politica migratoria, compresa la gestione dei flussi migratori;
- viii) lo sviluppo della società civile;
- ix) il miglioramento del dialogo sociale e il rafforzamento delle capacità delle parti sociali;

b) sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tramite, tra l'altro:

- i) il raggiungimento degli standard dell'Unione nell'economia, compresa un'economia di mercato funzionante, nonché una governance di bilancio ed economica;
- ii) le riforme economiche necessarie per far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nell'Unione, contribuendo nel contempo al raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali;

iii) la promozione dell'occupazione, della mobilità professionale e della creazione di posti di lavoro di qualità e lo sviluppo del capitale umano;

iv) la promozione dell'inclusione sociale ed economica, in particolare delle minoranze e dei gruppi vulnerabili, compresi le persone con disabilità, i profughi e gli sfollati;

v) la promozione di un sistema d'istruzione inclusivo e integrato e la tutela e il recupero del patrimonio culturale;

vi) lo sviluppo del capitale materiale, compreso il miglioramento delle infrastrutture, e dei collegamenti con l'Unione e le reti regionali;

vii) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e della capacità di innovazione;

c) rafforzamento della capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I, a tutti i livelli, di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'*acquis* dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del fondo di coesione e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

d) rafforzamento dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale con la partecipazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, degli Stati membri e, ove opportuno, di paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

2. I progressi nella realizzazione degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e, se del caso, specifici per ciascun paese e misurabili riguardanti tra l'altro:

a) i progressi nel settore del rafforzamento della democrazia, dello stato di diritto e di un sistema giudiziario indipendente ed efficiente, del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze e a gruppi vulnerabili, delle libertà fondamentali, della parità di genere e dei diritti delle donne, della lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata, nonché della riconciliazione, delle relazioni di buon vicinato e del ritorno dei profughi e, in particolare, dell'effettuazione di bilanci dei risultati ottenuti in tali ambiti;

b) i progressi nel settore delle riforme socioeconomiche e di bilancio, nell'affrontare squilibri strutturali e macroeconomici, la solidità e l'efficacia delle strategie di sviluppo sociale ed economico, i progressi verso la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la creazione di un'istruzione inclusiva e integrata, di una formazione di qualità e di occupazione, anche tramite investimenti pubblici finanziati dall'IPA II, nonché i progressi nella creazione di contesto imprenditoriale favorevole;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato (cfr. pagina 27 della presente Gazzetta ufficiale).

- c) i progressi nell'allineare il corpus legislativo all'*acquis* dell'Unione, compreso un bilancio della sua attuazione, i progressi della riforma istituzionale correlata all'Unione, compreso il passaggio alla gestione indiretta dell'assistenza fornita nell'ambito del presente regolamento;
- d) i progressi nella costituzione e nel rafforzamento del buon governo e di capacità amministrative, istituzionali e di assorbimento a tutti i livelli, comprese adeguate risorse umane, necessarie ai fini dell'adozione e dell'applicazione della legislazione collegata all'*acquis*;
- e) le iniziative di cooperazione regionale e territoriale e l'andamento dei flussi commerciali.

3. Gli indicatori di cui al paragrafo 2 sono utilizzati ai fini del monitoraggio, della valutazione e del riesame del rendimento, a seconda dei casi. Le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 4 sono utilizzati come punto di riferimento nell'ambito della valutazione dei risultati dell'assistenza IPA II. I pertinenti indicatori di rendimento sono definiti e inclusi nei documenti di strategia e nei programmi di cui agli articoli 6 e 7 e sono stabiliti in modo da permettere che i progressi siano valutati oggettivamente nel tempo e, se del caso, per tutti i programmi.

Articolo 3

Settori

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è rivolta principalmente ai seguenti settori:

- a) le riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità;
- b) lo sviluppo socioeconomico e regionale;
- c) l'occupazione, le politiche sociali, l'istruzione, la promozione della parità di genere e lo sviluppo delle risorse umane;
- d) l'agricoltura e lo sviluppo rurale;
- e) la cooperazione regionale e territoriale.

2. L'assistenza nell'ambito di tutti i settori di cui al paragrafo 1 del presente articolo sostiene i beneficiari elencati nell'allegato I nel conseguire gli obiettivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 2, in particolare mediante riforme, ravvicinamento delle legislazioni, sviluppo di capacità e investimenti.

Se del caso, particolare attenzione è prestata al buon governo, allo stato di diritto e alla lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata.

3. L'assistenza nell'ambito dei settori di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e) può comprendere il finanziamento del tipo di

azioni previste dal regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, del regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.

4. L'assistenza nell'ambito del settore di cui al paragrafo 1, lettera e), può in particolare finanziare azioni multinazionali od orizzontali nonché azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Articolo 4

Quadro politico di assistenza

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è erogata in conformità del quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio e tiene debito conto della comunicazione sulla strategia dell'allargamento e delle relazioni sui progressi contenute nel pacchetto annuale della Commissione sull'allargamento, nonché delle pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo. La Commissione garantisce la coerenza tra l'assistenza e il quadro della politica di allargamento.

2. L'assistenza è mirata e adeguata alla specifica situazione dei beneficiari elencati nell'allegato I, tenuto conto degli sforzi ancora necessari per rispettare i criteri di adesione, nonché delle capacità di tali beneficiari. La portata e l'intensità dell'assistenza differiscono a seconda delle esigenze, dell'impegno nei confronti delle riforme e dei progressi nell'attuazione delle riforme stesse. Essa è intesa principalmente ad aiutare i beneficiari elencati nell'allegato I a ideare e attuare le riforme settoriali. Le politiche e strategie settoriali sono globali e contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 289).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1300/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 281).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

3. Conformemente agli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, le priorità tematiche per fornire assistenza secondo le esigenze e le capacità dei beneficiari elencati nell'allegato I figurano nell'allegato II. Ciascuna di tali priorità tematiche può contribuire alla realizzazione di uno o più obiettivi specifici.

4. Conformemente all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), l'assistenza sostiene la cooperazione transfrontaliera, sia tra i beneficiari elencati nell'allegato I che tra questi e gli Stati membri o i paesi nell'ambito dello strumento europeo di vicinato, istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014, al fine di promuovere relazioni di buon vicinato, favorire l'integrazione dell'Unione e promuovere lo sviluppo socioeconomico. Le priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale figurano nell'allegato III.

Articolo 5

Conformità, coerenza e complementarità

1. L'assistenza finanziaria nell'ambito del presente regolamento è coerente con le politiche dell'Unione. Essa è conforme agli accordi conclusi dall'Unione con i beneficiari elencati nell'allegato I e rispetta gli impegni assunti nell'ambito degli accordi multilaterali di cui essa è parte.

2. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, contribuisce all'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione dell'assistenza, anche attraverso la diffusione pubblica delle informazioni sul volume e sulla destinazione dell'assistenza, garantendo che i dati siano paragonabili a livello internazionale e possano essere facilmente accessibili, condivisi e pubblicati.

3. La Commissione, gli Stati membri e la Banca europea per gli investimenti (BEI) cooperano nel garantire la coerenza e mirano a evitare la duplicazione tra l'assistenza fornita a norma del presente regolamento e le altre forme di assistenza fornita dall'Unione, dagli Stati membri e dalla BEI, anche attraverso riunioni periodiche e inclusive mirate al coordinamento dell'assistenza.

4. La Commissione, gli Stati membri e la BEI garantiscono il coordinamento dei rispettivi programmi di assistenza per renderli più efficaci ed efficienti nel fornire assistenza ed evitare doppi finanziamenti in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna e per armonizzare le politiche e le procedure, in particolare i principi internazionali sull'efficacia degli aiuti. Il coordinamento comprende consultazioni periodiche e scambi frequenti di informazioni nelle diverse fasi del ciclo di assistenza, in particolare a livello locale, e costituisce una tappa essenziale nei processi di programmazione degli Stati membri e dell'Unione.

5. Al fine di rendere più efficace ed efficiente la fornitura dell'assistenza ed evitare doppi finanziamenti, la Commissione, d'intesa con gli Stati membri, intraprende i passi necessari per

garantire migliore coordinamento e complementarità con le organizzazioni e gli organismi multilaterali e regionali, quali le istituzioni finanziarie internazionali, le agenzie, i fondi e i programmi delle Nazioni Unite, nonché i donatori diversi dall'Unione.

6. In sede di preparazione, attuazione e controllo dell'assistenza nell'ambito del presente regolamento, la Commissione agisce in linea di principio in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I. Il partenariato include, a seconda dei casi, le competenti autorità nazionali e locali, nonché le organizzazioni della società civile. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti soggetti interessati.

Le capacità delle organizzazioni della società civile sono rafforzate, anche, se del caso, in quanto diretti beneficiari dell'assistenza.

TITOLO II

PIANIFICAZIONE STRATEGICA

Articolo 6

Documenti di strategia

1. L'assistenza nell'ambito del presente regolamento è fornita sulla base di documenti di strategia nazionali o multinazionali indicativi («documenti di strategia»), stabiliti per la durata del quadro finanziario pluriennale dell'Unione per il periodo dal 2014 al 2020 dalla Commissione in partenariato con i beneficiari elencati nell'allegato I.

2. I documenti di strategia definiscono le priorità d'azione per realizzare gli obiettivi nei pertinenti settori di cui all'articolo 3, che sono sostenuti nell'ambito del presente regolamento, conformemente agli obiettivi generali e specifici di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2. I documenti di strategia sono adottati in conformità del quadro di assistenza di cui all'articolo 4, e tengono debito conto delle pertinenti strategie nazionali.

3. I documenti di strategia comprendono l'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione ripartita per settore, secondo il caso, e per anno, e prevedono un margine per affrontare l'emergere di nuove esigenze, fatta salva la possibilità di combinare l'assistenza nei diversi settori. I documenti di strategia comprendono gli indicatori per la valutazione dei progressi per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi ivi riportati.

4. La Commissione effettua una valutazione annuale dell'attuazione dei documenti di strategia e della continuità della loro pertinenza alla luce dell'evoluzione del quadro strategico di cui all'articolo 4. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, dei risultati di tale valutazione e può proporre le revisioni dei documenti di strategia di cui al presente articolo e/o dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7, secondo il caso. I documenti di strategia sono altresì oggetto di un riesame intermedio e opportunamente riveduti.

5. La Commissione adotta i documenti di strategia di cui al presente articolo e le eventuali loro revisioni secondo la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

TITOLO III

ATTUAZIONE

Articolo 7

Programmazione

1. L'assistenza dell'Unione nell'ambito del presente regolamento è attuata direttamente, indirettamente o in gestione concorrente tramite i programmi e le misure di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 e in conformità delle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di gestione, che la Commissione adotta conformemente all'articolo 13 del presente regolamento. Di norma, l'attuazione assume la forma di programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, nonché di programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti conformemente ai documenti di strategia di cui all'articolo 6 ed elaborati dai rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento e/o dalla Commissione, secondo il caso.

2. Le programmazioni o revisioni di programmi che hanno luogo dopo la pubblicazione della relazione di revisione intermedia di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 236/2014 (la «relazione di revisione intermedia») tengono conto dei risultati, delle risultanze e delle conclusioni di tale relazione.

Articolo 8

Accordi quadro e sussidiari

1. La Commissione e i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I concludono accordi quadro sull'attuazione dell'assistenza.

2. All'occorrenza, la Commissione può concludere accordi sussidiari sull'attuazione dell'assistenza con i rispettivi beneficiari elencati nell'allegato I o con le loro autorità competenti.

Articolo 9

Disposizioni trasversali

1. In situazioni debitamente giustificate e al fine di assicurare la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione, oppure per promuovere la cooperazione regionale, la Commissione può decidere di estendere l'ammissibilità dei programmi e delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, a paesi, territori e regioni non altrimenti ammissibili al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, qualora il programma o la misura da attuare abbia carattere mondiale, regionale o transfrontaliero.

2. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) contribuisce ai programmi o alle misure stabiliti nell'ambito del presente regolamento ai fini della cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri. L'ammontare del contributo del FESR è determinato a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1299/2013. Il presente regolamento si applica all'uso di tale contributo.

3. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transnazionale e interregionale stabiliti e attuati a norma di tale regolamento (UE) n. 1299/2014 e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

4. Ove opportuno, l'IPA II può contribuire ai programmi o alle misure di cooperazione transfrontaliera stabiliti e attuati a norma del regolamento (UE) n. 232/2014 e a cui partecipano i beneficiari elencati nell'allegato I del presente regolamento.

5. L'IPA II può, se del caso, contribuire ai programmi o alle misure introdotte quale parte di una strategia macro-regionale in cui sono coinvolti i beneficiari elencati nell'allegato I.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Delega di poteri

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 11 al fine di modificare l'allegato II del presente regolamento. In particolare, a seguito della pubblicazione della relazione di revisione, e in base alle raccomandazioni contenute nella relazione stessa, entro il 31 marzo 2018 la Commissione adotta un atto delegato che modifica l'allegato II del presente regolamento.

Articolo 11

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2020.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi

specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 10 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Adozione di ulteriori modalità di applicazione

Oltre alle disposizioni del regolamento (UE) n. 236/2014, norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

Articolo 13

Procedura di comitato

1. È istituito un comitato per lo strumento di assistenza preadesione («comitato IPA») ed è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione («comitato IPA II»). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Il comitato IPA II assiste la Commissione con riguardo a tutti i settori di cui all'articolo 3. Il comitato IPA II è altresì competente per gli atti e impegni giuridici a norma del regolamento (CE) n. 1085/2006 e per l'attuazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 389/2006. Esso assiste la Commissione in tutti i settori di cui all'articolo 3.

Articolo 14

Ricompensa per i risultati ottenuti

1. I documenti di strategia di cui all'articolo 6 prevedono che un ammontare adeguato dell'assistenza rimanga a disposizione per premiare un beneficiario elencato nell'allegato I per:

- i particolari progressi realizzati verso il soddisfacimento dei criteri di adesione; e/o
- l'efficace attuazione dell'assistenza preadesione con il conseguimento di risultati particolarmente positivi in relazione agli obiettivi specifici stabiliti nel pertinente documento di strategia.

2. Qualora i progressi realizzati e/o i risultati ottenuti da un beneficiario elencato nell'allegato I si attestino ampiamente al di sotto dei livelli convenuti figuranti nei documenti di strategia, la Commissione adegua proporzionalmente le assegnazioni, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 236/2014.

3. Un importo adeguato è accantonato al fine delle ricompense di cui al paragrafo 1 del presente articolo ed è assegnato sulla base di una valutazione dei risultati e dei progressi su un periodo di diversi anni ma non oltre il 2017 e il 2020, rispettivamente. Sono presi in considerazione gli indicatori di rendimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2 specificati nei documenti di strategia.

4. L'assegnazione indicativa dei fondi dell'Unione nei documenti di strategia di cui all'articolo 6 tiene conto della possibilità di assegnare i fondi supplementari in questione sulla base dei risultati e/o progressi conseguiti.

Articolo 15

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 è fissata a 11 698 668 000 EUR a prezzi correnti. Fino al 4 % della dotazione finanziaria è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i beneficiari elencati nell'allegato I e gli Stati membri, in linea con le loro esigenze e priorità.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2014 al 2020.

3. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, un importo indicativo di 1 680 000 000 EUR proveniente dai diversi strumenti per il finanziamento dell'azione esterna, ossia lo strumento di cooperazione allo sviluppo, istituito dal regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, lo strumento europeo di vicinato, l'IPA II e lo strumento di partenariato, istituito dal regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ è assegnato con riguardo ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi partner ai sensi del regolamento (UE) n. 1288/2013, nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di tali paesi. Il regolamento (UE) n. 1288/2013 si applica all'uso di questi fondi.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus +»: il programma dell'Unione per l'educazione, la formazione, gioventù e sport e che abroga le decisioni 1719/2006/CE, 1720/2006/CE e 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 (cfr. pagina 44 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014 che istituisce lo strumento di partenariato per la cooperazione coi paesi terzi (cfr. pagina 77 della presente Gazzetta ufficiale).

Tali finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali riguardanti, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti. L'assegnazione di tali finanziamenti figurano nella programmazione prevista dal presente regolamento, in linea con le esigenze e priorità individuate nei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità dell'azione esterna dell'Unione.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, l'11 marzo 2014

Per il Parlamento europeo
Il presidente
M. SCHULZ

Per il Consiglio
Il presidente
D. KOURKOULAS

ALLEGATO I

- Albania
 - Bosnia-Erzegovina
 - Islanda
 - Kosovo (*)
 - Montenegro
 - Serbia
 - Turchia
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia
-

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

ALLEGATO II

Priorità tematiche per l'assistenza

L'assistenza può, se del caso, riguardare le seguenti priorità tematiche:

- a) il rispetto del principio di una buona amministrazione pubblica e di una governance economica. Gli interventi in tale settore mirano a: potenziare la pubblica amministrazione, comprese la professionalizzazione e la depoliticizzazione della funzione pubblica, creare una cultura meritocratica e garantire procedure amministrative consone; incrementare la capacità di rafforzare la stabilità macroeconomica e sostenere i progressi verso la creazione di un'economia di mercato funzionante e di un'economia più competitiva; sostenere la partecipazione nel meccanismo multilaterale di sorveglianza di bilancio dell'Unione e in una cooperazione sistematica con istituzioni finanziarie internazionali sui principi di base della politica economica nonché rafforzare la gestione delle finanze pubbliche;
- b) la garanzia e la promozione sin dalle primissime fasi del corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo stato di diritto. Gli interventi in tale settore mirano a: garantire sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti, compresi sistemi di assunzione, valutazione e promozione trasparenti e basati sul merito e procedure disciplinari efficaci in caso di infrazioni; assicurare la creazione di solidi sistemi per proteggere le frontiere, gestire i flussi di migrazione e fornire asilo ai bisognosi; sviluppare strumenti efficaci per prevenire e combattere la criminalità organizzata e la corruzione; promuovere e tutelare i diritti umani, i diritti delle persone appartenenti a minoranze, compresi i Rom e le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali, e le libertà fondamentali, compresa la libertà dei mezzi di comunicazione;
- c) il potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali, a favore dei beneficiari elencati nell'allegato I e la promozione del collegamento in rete a tutti i livelli tra le organizzazioni stabilite nell'Unione e quelle dei beneficiari elencati nell'allegato I, consentendo loro di avviare un dialogo efficace con attori pubblici e privati;
- d) l'investimento nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente. Gli interventi in tale settore mirano a: promuovere l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità; ridurre l'abbandono scolastico prematuro; adattare i sistemi di istruzione e formazione professionale (VET) alle domande del mercato del lavoro; migliorare la qualità e la pertinenza dell'istruzione superiore; migliorare l'accesso all'apprendimento permanente e sostenere gli investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione e della formazione, in particolare al fine di ridurre le disparità territoriali e promuovere un'istruzione non segregativa;
- e) la promozione dell'occupazione e il sostegno alla mobilità dei lavoratori. Gli interventi in tale settore mirano a: un'integrazione sostenibile di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nel mercato del lavoro, anche mediante misure volte a stimolare gli investimenti per la creazione di posti di lavoro di qualità; sostenere l'integrazione di disoccupati; e a incoraggiare una partecipazione maggiore nel mercato del lavoro di tutti i gruppi sottorappresentati. Altri settori chiave di intervento sono il sostegno all'uguaglianza di genere, l'adattamento di lavoratori e di imprese al cambiamento, l'instaurazione di un dialogo sociale sostenibile e la modernizzazione e il potenziamento delle istituzioni del mercato del lavoro;
- f) la promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà. Gli interventi in questo settore mirano a integrare le comunità emarginate quali i ROM; combattere le discriminazioni fondate sul sesso, sulla razza o sull'origine etnica, sulla religione o sul credo, sulla disabilità, sull'età o sull'orientamento sessuale; migliorare la fruizione di servizi accessibili, sostenibili e di alta qualità, quali i servizi sanitari e sociali di interesse generale, compreso mediante la modernizzazione dei sistemi di protezione sociale;
- g) la promozione di sistemi di trasporti sostenibili e l'eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete, in particolare attraverso gli investimenti nei progetti che apportano un elevato valore aggiunto UE. Gli investimenti individuati dovrebbero assumere carattere prioritario secondo il loro contributo alla mobilità, sostenibilità, riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pertinenza alle connessioni con gli Stati membri e coerentemente con lo spazio unico europeo dei trasporti;
- h) il miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente in quanto principali motori della crescita, della creazione di posti di lavoro e della coesione. È data priorità a progetti che migliorano il contesto imprenditoriale;
- i) il rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione, in particolare migliorando le infrastrutture di ricerca, promuovendo un contesto favorevole e la incoraggiando la messa in rete e la collaborazione;
- j) il contributo alla sicurezza e alla gestione alimentare dei sistemi agricoli diversificati ed efficienti nelle comunità rurali dinamiche e nello spazio rurale;
- k) l'incremento della capacità del settore agroalimentare di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato nonché di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione perseguendo al contempo obiettivi economici, sociali e ambientali in uno sviluppo territoriale equilibrato delle zone rurali;

- l) la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente e il contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, al potenziamento delle capacità di resilienza ai cambiamenti climatici e promuovendo la governance e le informazioni relative all'azione per il clima. I fondi IPA II promuovono politiche intese a favorire il passaggio a un'economia efficiente, sicura e sostenibile nell'impiego delle risorse e a basso impiego di carbonio;
 - m) la promozione di misure per la riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.
-

ALLEGATO III

Priorità tematiche per l'assistenza destinata alla cooperazione territoriale

L'assistenza destinata alla cooperazione transfrontaliera può, se del caso, trattare le seguenti priorità tematiche:

- a) promuovere l'occupazione, la mobilità professionale e l'inclusione sociale e culturale transfrontaliera mediante, tra l'altro: l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, compresa la mobilità transfrontaliera; iniziative comuni nel settore dell'occupazione; servizi di informazione e consulenza e formazione comune; la parità di genere; le pari opportunità; l'integrazione delle comunità immigrate e dei gruppi vulnerabili; investimenti a favore dei servizi pubblici per l'occupazione; investimenti a sostegno dei servizi sanitari e sociali pubblici;
- b) proteggere l'ambiente e promuovere l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei suoi effetti, la prevenzione e la gestione dei rischi mediante, tra l'altro: azioni comuni per la protezione dell'ambiente; la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali, l'efficienza delle risorse, le fonti energetiche rinnovabili e la transizione ad un'economia sicura e sostenibile a basse emissioni di CO₂; la promozione di investimenti per far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi e preparazione alle emergenze;
- c) promuovere trasporti sostenibili e migliorare le infrastrutture pubbliche mediante, tra l'altro: la riduzione dell'isolamento tramite un migliore accesso alle reti e ai servizi di trasporto, informazione e comunicazione; investimenti in sistemi e servizi transfrontalieri di approvvigionamento idrico ed energetico e di smaltimento dei rifiuti;
- d) incoraggiare il turismo e la protezione del patrimonio culturale e naturale;
- e) investire nella gioventù, nell'istruzione e nelle competenze mediante, tra l'altro: lo sviluppo e l'attuazione di iniziative comuni nei settori dell'istruzione e della formazione professionale, di sistemi ed infrastrutture di formazione a sostegno di attività comuni a favore dei giovani;
- f) promuovere la governance locale e regionale e rafforzare le capacità di programmazione e amministrative delle autorità locali e regionali;
- g) rafforzare la competitività, il contesto imprenditoriale e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, del commercio e degli investimenti mediante, tra l'altro: la promozione ed il sostegno dell'imprenditorialità, in particolare delle piccole e medie imprese; lo sviluppo di mercati locali transfrontalieri e dell'internazionalizzazione;
- h) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione mediante, tra l'altro: la promozione della condivisione delle risorse umane e delle strutture per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

I fondi IPA II possono inoltre finanziare, se del caso, la partecipazione di beneficiari elencati nell'allegato I a programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale nell'ambito del sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché a programmi di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato. In tali casi la portata dell'assistenza è stabilita conformemente al quadro normativo dello strumento pertinente (sia i FESR o lo strumento europeo di vicinato).

Dichiarazione della Commissione europea relativa al dialogo strategico con il Parlamento europeo ⁽¹⁾

Conformemente all'articolo 14 del TUE, la Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo prima della programmazione del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) e dopo la consultazione iniziale dei beneficiari, ove opportuno. La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le assegnazioni indicative previste per ogni paese/regione nonché, all'interno di ogni paese/regione, le priorità, i possibili risultati e le assegnazioni indicative previste per le singole priorità dei programmi geografici, oltre alla scelta delle modalità di assistenza (*). La Commissione europea presenterà al Parlamento europeo i documenti pertinenti disponibili sulla programmazione contenenti le priorità tematiche, i possibili risultati, la scelta delle modalità di assistenza (*) e le assegnazioni finanziarie per dette priorità previste nei programmi tematici. La Commissione europea terrà conto della posizione espressa dal Parlamento europeo in merito.

La Commissione europea condurrà un dialogo strategico con il Parlamento europeo in sede di preparazione del riesame intermedio e prima di qualsiasi revisione sostanziale dei documenti di programmazione durante il periodo di validità del regolamento.

Su richiesta del Parlamento europeo, la Commissione europea spiegherà in che misura si sia tenuto conto delle osservazioni del Parlamento europeo e in che altro modo si sia dato seguito al dialogo strategico.

⁽¹⁾ La Commissione europea sarà rappresentata al livello del Commissario competente.

(*) Ove pertinente.

Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea relativa al finanziamento dei programmi orizzontali per le minoranze

Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea convengono che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) debba essere interpretato nel senso che esso consente di finanziare programmi volti a rafforzare il rispetto e la protezione delle minoranze in linea con i criteri di Copenaghen, così come è stato per il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA).

Dichiarazione della Commissione europea sull'uso degli atti di esecuzione per stabilire le disposizioni di attuazione di determinate norme del regolamento n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

La Commissione europea ritiene che le norme di attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e altre norme di attuazione specifiche, più dettagliate, di cui al regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato e al regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) mirino ad integrare l'atto di base e debbano quindi essere atti delegati da adottare in base all'articolo 290 del TFUE. La Commissione europea non si opporrà all'adozione del testo concordato dai legislatori. Ricorda tuttavia che la questione della delimitazione tra gli articoli 290 e 291 del TFUE è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa «biocidi».

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa alla sospensione dell'assistenza concessa nell'ambito degli strumenti finanziari

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020, il regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato, il regolamento (UE) n. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi e il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) non contengono nessun riferimento esplicito alla possibilità di sospendere l'assistenza qualora un paese beneficiario non rispetti i principi di base enunciati nei rispettivi strumenti, in particolare i principi di democrazia, Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.

Il Parlamento europeo ritiene che qualsiasi sospensione dell'assistenza nell'ambito di questi strumenti modificherebbe il regime finanziario generale concordato secondo la procedura legislativa ordinaria. In quanto colegislatore e uno dei rami dell'autorità di bilancio, il Parlamento europeo è pertanto legittimato a esercitare pienamente le proprie prerogative al riguardo nel caso in cui debba essere adottata una decisione di questo tipo.

Dichiarazione del Parlamento europeo relativa ai beneficiari elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II)

Il Parlamento europeo osserva che il regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) utilizza l'espressione «i beneficiari elencati nell'allegato I» in tutto il testo. Il Parlamento europeo ritiene che quest'espressione si applichi ai paesi.
